

Il Controllo Accessi e la sicurezza del lavoratore

Di recente è stato pubblicato il Decreto avente ad oggetto la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro (Dlgs 81/2008) che armonizza tutte le norme e la giurisprudenza ad oggi esistente creando un Testo Unico. Tra le nuove disposizioni, di particolare interesse e attualità, sono gli adempimenti previsti dall' Art.18, *intitolato*: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, *che stabilisce che, comma 1. Questa disposizione attribuisce al Datore di lavoro, sia esso pubblico o privato, committente o appaltatore o subappaltatore, la responsabilità oggettiva del lavoro svolto da coloro che prestano l'attività di impresa in nome e per conto suo.* Ciò vuol dire che il Datore di lavoro sarà responsabile per l'eventuale infortunio o malattia professionale, che sia causale rispetto all'attività lavorativa, anche se il lavoratore non aveva attribuite quelle determinate mansioni; **il datore di lavoro è responsabile per il semplice fatto di non aver preso le misure appropriate per impedire al lavoratore lo svolgimento di quella determinata attività.** L'art. 18 tuttavia offre un'opportunità al Datore di lavoro stabilendo che **la responsabilità sussiste qualora non abbia adottato misure appropriate affinché solo i lavoratori formati e informati svolgano l'attività a rischio.** Cosa vuol dire, quindi, prendere le misure appropriate per limitare l'accesso ad aree a rischio?

Vuol dire predisporre tutte le procedure che impediscono l'accesso alle aree a rischio ai non autorizzati e quindi rendere evidenti gli accessi effettuati in modo da poter assumere misure di sicurezza correttive in caso di violazione. Il Datore di lavoro ha quindi sempre più bisogno della tecnologia sia per limitare determinate attività che per monitorare la quotidianità del lavoro e delle operazioni eseguite dai lavoratori. In particolare è diventato un obbligo normativo, suddividere la struttura in cui viene svolta l'attività lavorativa in aree a rischio e aree non a rischio e dividere fisicamente le une dalle altre con un sistema di controllo accessi. Se le aree a rischio sono anche pericolose per chi le frequenta perché richiedono l'utilizzo di particolari misure di sicurezza, **allora per regolamentare l'accesso all'area è ammesso anche installare un controllo accessi biometrico** adottando le precauzioni previste dal Garante per la protezione dei dati personali. Ai fini di garantire la massima sicurezza dei lavoratori è poi ammesso anche un **sistema di Videosorveglianza** che consente di identificare tutti i soggetti che accedono a quell'area, purché il sistema venga strutturato dal punto di vista architettonico in modo adeguato al trattamento dei dati personali così registrati.

Il controllo accessi e la privacy

Il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" costituisce una raccolta delle diverse norme in materia dei dati personali. Al fine di tutelare questo tipo di dati, il Codice prevede che all'interno di ogni azienda, società o altro ente si predisponga una organizzazione atta a raccogliere, gestire e trattare i dati in modo legittimo. Tale organizzazione richiede la predisposizione di una struttura piramidale con il Titolare in posizione di vertice ed uno o più Responsabili con specifiche funzioni e mansioni gestionali ed infine gli incaricati che materialmente pongono in essere le operazioni di raccolta e trattamento dei dati. Tali soggetti non solo hanno compiti diversi stabiliti in gran parte dallo stesso Codice, ma hanno anche responsabilità differenziate nel caso in cui un dato personale sia trattato in modo non conforme alla normativa. Vari sono gli adempimenti previsti dal codice. In tal senso basti qui accennare a quanto previsto in materia di attribuzione delle mansioni, di predisposizione di informative e di raccolta del relativo consenso, di redazione del relativo documento programmatico della sicurezza e dell'adozione di misure di sicurezza.

La mancata osservanza del Codice e la causazione di un danno in capo ad un soggetto per effetto di un trattamento scorretto, comporta l'obbligo per il titolare di risarcire i danni ai sensi dell' art. 15,

a norma del quale “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art.2050 c.c.” Secondo quanto ivi stabilito, il titolare sarà dunque tenuto a risarcire tali danni, fatta salva la prova di aver adottato tutte le misure idonee (e non solo quelle minime) ad evitare il danno. Al riguardo va precisato che per misura idonea si intende proprio quella adatta ad evitare il danno in relazione allo stato dell’arte e della tecnica, nonché della natura e della tipologia dei dati e del trattamento. A tal proposito risulta di fondamentale importanza l’utilizzo di un sistema per il controllo degli accessi per la protezione delle aree in cui vengono custoditi i dati aziendali. La normativa in special modo richiede la tracciabilità delle persone che entrano in zone sensibili quali locali server o locale in cui è situato l’archivio cartaceo. In queste zone off limits il varco deve essere consentito al solo personale autorizzato sul DPS e deve consentire la tracciabilità del personale!!

Perché un sistema per il controllo degli accessi?

La sicurezza nelle aziende è sottoposta continuamente a dure prove. Criminalità, violenze fisiche, spionaggio industriale sono problemi con i quali oramai bisogna confrontarsi quotidianamente. Una sicurezza “totale” non può prescindere da un sistema di controllo degli accessi che permetta la gestione del transito del personale in zone “sensibili”.

Non fare entrare persone senza accredito in determinati locali è importante: Sapere chi entra, chi esce da un edificio è ancora più importante. Poter ricondurre determinati eventi al responsabile oggi giorno ha un’importanza fondamentale perché garantisce alla persona onesta di scagionarsi da ogni possibile accusa. Quindi un controllo degli accessi paradossalmente garantisce una maggiore libertà e un senso di sicurezza che giova nei rapporti tra persone e nell’atmosfera dell’azienda.

Un controllo degli accessi ha anche una forte valenza organizzativa per l’azienda per adempiere alle normative sulla sicurezza del lavoratore e sulla privacy.

La soluzione rivetta sistemi.

Rivetta sistemi fornisce chiavi in mano soluzioni su misura per il controllo elettronico dei varchi; dal software all’hardware rivetta sistemi declina la giusta soluzione senza compromessi.